CHE APPROVA L'ANNESSO TESTO UNICO DI LEGGE SUGLI ISTITUITI D'EMISSIONE E SULLA CIRCOLAZIONE DEI BIGLIETTI DI BANCA

Art. 6

Legge 31 dicembre 1907, n. 804, allegato A

Il limite massimo normale della circolazione degli Istituti di emissione e' stabilito in L. 908 milioni e ripartito come segue:

Banca d'Italia.... L. 660,000,000

Banco di Napoli... » 200,000,000

Banco di Sicilia... » 48,000,000

Per il Banco di Sicilia resta fermo l'aumento del limite normale della sua circolazione fino ad altri 10 milioni di lire esclusivamente per operazioni di anticipazioni su fedi di deposito e di sconto a saggio di favore di note di pegno degli zolfi, ai termini dell'art. 22 della legge 15 luglio 1906; n. 333, e della legge 6 giugno 1907, n. 286. (8)(9)(10)

Versione in vigore dal 25 novembre 1914, non più in vigore dal 18 giugno 1921 · versione 10

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Che approva l'annesso testo unico di legge sugli Istituiti d'emissione e sulla circolazione dei biglietti di Banca
Estremi	Regio decreto 28 aprile 1910, n. 204
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 27 maggio 1910

NOTE DI AGGIORNAMENTO

(8) Il Regio Decreto 4 agosto 1914, n. 791, convertito senza modificazioni dalla L. 30 aprile 1916, n. 528, ha disposto (con l'art. 1, commi 1 e 2) che "Con decorrenza dal giorno 4 corrente e sino a nuova disposizione, il limite massimo normale della circolazione degli Istituti di emissione, di che all'art. 6 del testo unico di legge sugli Istituti stessi, approvato col R. decreto 28 aprile 1910, n. 204, e' aumentato di un terzo per ciascuno dei tre Istituti. Su tale supplemento di circolazione gli Istituti di emissione corrisponderanno al tesoro il contributo dell'uno per cento in ragione di anno".

(9) Il Regio Decreto 13 agosto 1914, n. 825, convertito senza modificazioni dalla L. 30 aprile 1916, n. 528, ha disposto (con l'art. 1, commi 1 e 2) che "Con decorrenza da oggi e sino a nuova disposizione, il limite massimo normale della circolazione degl'Istituti di emissione, di che all'art. 6 del testo unico di legge sugli Istituti stessi, approvato col R. decreto 28 aprile 1910, n. 204, e' ulteriormente aumentato di un terzo per ciascuno dei tre Istituti. Su tale supplemento di circolazione gl'Istituti di emissione corrisponderanno al tesoro il contributo

dell'uno per cento in ragione di anno".

(10) Il Regio Decreto 23 novembre 1914, n. 1284, convertito senza modificazioni dalla L. 30 aprile 1916, n. 528, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "I limiti massimi normali della circolazione dei tre Istituti di emissione, aumentati di due terzi coi Reali decreti 4 e 13 agosto 1914, nn. 791 e 825, sono ulteriormente accresciuti di un terzo. Su tale aumento gli Istituti di emissione corrisponderanno al tesoro il contributo del due per cento in ragione di anno".

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/che-approva-l-annesso-testo-unico-di-legge-sugli-istituiti-d/art-6-legge-31-dicembre-1907-n-804-allegato-a/versione/10

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it